



# Organizzazione Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo"

A.G. 132

11 dicembre 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica
Atto del Governo:	132
Titolo:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata
Norma di riferimento:	Articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
Relazione tecnica (RT):	presente

## Finalità

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia (ItaliaMeteo) e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto.

Il provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 1, comma 558 della legge n. 205/2017 Legge bilancio 2018).

La legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto, ai commi da 549 a 559 dell'articolo 1, misure per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori delle previsioni meteorologiche, climatiche e marine istituendo (comma 551) l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "ItaliaMeteo".

Il comma 559, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dai commi da 551 a 557 ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.

Il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica viene adottato in virtù del comma 558 che demanda ad un regolamento (da adottare ai sensi dell'[art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988](#)) la definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia ItaliaMeteo. Al medesimo decreto è demandata, a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, la definizione delle misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse sopra citate ovvero attraverso la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o i servizi meteorologici regionali del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, per la definizione delle attività di collaborazione e per la messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia.

Lo schema di decreto, composto di 16 articoli e di un Allegato, è corredato di relazione tecnica.

Il provvedimento è inoltre accompagnato da due pareri resi sullo schema di decreto in esame dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto ministeriale che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<b>Articoli da 1 a 16:</b> prevedono che l'Agenzia	La <a href="#">relazione tecnica</a> afferma che

nazionale per la meteorologia e climatologia (ItaliaMeteo), istituita dall'art. 1, comma 551, della legge bilancio 2018, coordina le attività in materia di meteorologia e climatologia e, tal fine, stipula apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche e con gli enti, gli organismi e le strutture del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente operanti nel settore della meteorologia e climatologia, nonché con soggetti privati che svolgano, senza fine di lucro, un'attività operativa ed erogino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico (enti meteo) individuati, in sede di prima applicazione, nell'Allegato 1 al regolamento (articolo 2, commi 1 e 2). Ulteriori enti meteo possono essere individuati dall'Agenzia, previo parere conforme del Comitato d'indirizzo per la meteorologia (articolo 2, comma 3). Nell'ambito delle attività di coordinamento l'Agenzia, tra l'altro, ridistribuisce senza oneri e tempestivamente ai summenzionati soggetti dati, prodotti, elaborati, analisi, previsioni meteorologiche, climatologiche e marine, integrati con le proprie (articolo 2, comma 4, lett. b) e concorda, anche sotto il profilo finanziario, con i summenzionati soggetti le modalità di trasmissione e di scambio dei dati, nonché l'utilizzo delle infrastrutture di calcolo e informatiche e degli archivi dati (articolo 2, comma 2, lett. d). Per gli aspetti riguardanti la difesa e sicurezza nazionale, l'Agenzia assicura alle Forze Armate, senza oneri, i dati, i messaggi, le previsioni e i prodotti meteo-climatici nazionali e globali di cui ha la disponibilità, trasmettendoli all'Aeronautica militare (articolo 3).

Viene previsto che, in relazione all'esito dell'attività di preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali finalizzate dagli enti meteo alla meteorologia e climatologia, l'Agenzia, con l'accordo degli enti possa procedere alla confluenza delle risorse presso l'Agenzia stessa ovvero alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 15, per regolare le attività di collaborazione (articolo 5).

Sono organi dell'Agenzia il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti (articolo 7). Il direttore, su proposta del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, può istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato tecnico-scientifico con funzioni (composto da sei esperti). La partecipazione al comitato tecnico-scientifico è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, compenso

dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo all'assetto organizzativo di ItaliaMeteo la relazione tecnica afferma quanto segue.

Per il funzionamento e il compenso degli organi dell'Agenzia, il relativo fabbisogno iniziale è stimato prudenzialmente in un importo di 1.000.000 euro annui (50.000 euro collegio sindacale, 500.000 euro per organi, direttivi e 450.000 euro costi di funzionamento forfettari), nelle more dell'emanazione dello statuto dell'Agenzia che detterà le norme di dettaglio.

Il fabbisogno finanziario per il personale e il funzionamento stimato è crescente fino a diventare, a regime, dal 2020 pari a complessivi 7 milioni di euro, perché la norma prevede, a seguito dell'attività di un Comitato promotore (il Comitato di indirizzo per la meteorologia e climatologia), l'adozione dello statuto dell'Agenzia.

Nel 2019 è possibile ipotizzare una spesa di 5 milioni di euro in ragione degli oneri di funzionamento e delle ridotte spese di personale.

Tali spese trovano copertura nelle risorse appositamente autorizzate allo scopo dal comma 559, articolo, 1 della legge di bilancio 2018.

Per le infrastrutture tecniche meteorologiche prendendo a modello gli esempi di servizi meteo stranieri, è stimabile un investimento di 2 milioni di euro per il 2019 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli 2020 e 2021 che servono a dotare l'Agenzia degli elaboratori e dei sistemi di archiviazione necessari per la produzione e la disseminazione dei prodotti previsionali, insieme alle altre risorse strumentali dei servizi meteo locali che confluiranno nell'Agenzia nell'ambito degli appositi accordi.

In relazione alle spese di personale, il comma 553 prevede che la dotazione organica di ItaliaMeteo è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui 4 dirigenti non generali, da definire con il DPCM. Le conseguenti spese relative al trattamento fondamentale ed accessorio di n. 52 unità ivi compresi 4 dirigenti, prendendo a riferimento il contratto collettivo delle funzioni centrali, Sezione ministeri, sono stimate a regime dal 2020 nel seguente modo:

- 50.000 euro pro-capite per il personale non dirigenziale;
- 600.000 euro complessivi per il personale dirigenziale.

Pertanto, il costo complessivo a regime dal

o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso degli oneri di missione a carico del bilancio dell'Agenzia. Si applicano le disposizioni previste per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato (articolo 8). L'Agenzia si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'istruzione (articolo 9) e del comitato dei garanti previsto dall'articolo 22, del D.lgs. n. 165/2001 (TUPI) o, in alternativa, di comitati già istituiti presso altre pubbliche amministrazioni previo accordo (articolo 10). L'Agenzia si articola in 4 aree. Con provvedimento del direttore, su proposta del dirigente interessato, possono essere istituite, nell'ambito di un'area, unità non dirigenziali per specifiche esigenze organizzative (articolo 11). Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 165/2001 (TUPI), e il contratto collettivo delle funzioni centrali - Sezioni Ministeri. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, a esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando. L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia e della climatologia, attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo (articolo 12). Il reclutamento del personale è effettuato in conformità al piano

triennale dei fabbisogni ed avviene:

1. mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del TUPI;
2. mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del TUPI nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente (articolo 13).

Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal direttore tenendo conto delle caratteristiche della posizione da ricoprire e dei programmi da realizzare nei limiti della dotazione organica (articolo 14).

L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 558 della legge n. 205/2017, stipula convenzioni di sistema con gli enti meteo fornitori di servizi e prodotti meteo climatologici, volte a definire la collaborazione per la realizzazione e lo scambio di dati, prodotti e servizi di supporto, l'omogeneità e la qualità dei prodotti, la partecipazione ad aree di attività, progetti e iniziative comuni, anche nei settori della ricerca e sviluppo, della formazione e aggiornamento del personale, dell'informazione e

2020 risulta pari a 3.000.000 euro (2.400.000 +600.000). Tale importo costituisce un tetto di spesa considerato che per il comparto delle funzioni centrali non è previsto alcun automatismo salariale. Inoltre, per i 30 incarichi ad esperti di elevata specializzazione nel settore della meteorologia di cui al comma 554 è prevista la spesa di 3.000.000 euro annui (onere annuo per 100.000 euro pro capite).

Gli oneri sopra riportati sono riepilogati nella tabella allegata.

(milioni di euro)

Oneri	2019	2020	2021	Dal 2022
Personale	4	6	6	6
Funzionamento e compenso organi	1	1	1	1
Investimenti	2	3	3	
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>

Agli stessi oneri si provvede ai sensi del comma 559, articolo I, della legge di bilancio 2018.

In relazione all'articolo 11 del regolamento la relazione tecnica precisa altresì che le 4 aree in cui articola l'Agenzia corrispondono a strutture di livello dirigenziale non generale.

Con riguardo alle *misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia*, la relazione tecnica afferma quanto segue.

Il regolamento in esame disciplina le misure di coordinamento della materia prevedendo la stipula di apposite convenzioni tra l'Agenzia e le amministrazioni pubbliche, gli enti, gli organismi e le strutture del sistema nazionale a rete per la

protezione dell'ambiente, operanti nel settore della meteorologia e climatologia, nonché con soggetti privati che svolgano senza fine di lucro, un'attività operativa ed erogino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico, individuate nell'allegato 1 del regolamento.

La stipula delle predette convenzioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i soggetti convenzionati vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente. Inoltre l'articolo 5 prevede che, con provvedimento del direttore, previo parere conforme del Comitato, è aggiornata, con cadenza almeno biennale, la ricognizione delle risorse umane, finanziarie e

comunicazione pubblica (articolo 15, comma 1). Con regolamento interno dell'Agenzia sono disciplinati i modelli organizzativi tra i quali viene prevista la possibilità di comprendere anche specifiche Commissioni permanenti (articolo 15, comma 2). L'Agenzia stipula convenzioni con soggetti pubblici che, in qualità di utenti di servizi meteo climatologici, necessitano di consulenza, assistenza, servizio e supporto (articolo 15, comma 3). L'Agenzia può inoltre sviluppare iniziative, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, purché non in contrasto con i propri obiettivi, compiti e responsabilità istituzionali (articolo 15, comma 4). Il direttore istituisce il sito istituzionale dell'Agenzia secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

L'Allegato 1 riporta l'elenco dei seguenti Enti meteo: Ministero della Difesa e Forze Armate; Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Protezione Civile; CNR; ISPRA, Roma; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); Regione Piemonte; ARPA Regione Piemonte; Regione Puglia; ARPA Regione Liguria (ARPAL); Regione Molise; ARPA Regione Sardegna - (ARPAS); Regione Toscana; Consorzio LAMMA Regione Toscana; ARPA Regione Emilia Romagna (ARPAE); Regione Umbria; Regione Basilicata; Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA -Ente subregionale) - Regione Basilicata; Regione Sicilia; ARPA Regione Calabria (ARPACAL); ARPA- Regione Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG); Provincia Autonoma Trento (PAT); Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma Bolzano (PAB); ARPA Regione Veneto (ARPAV); Regione Abruzzo; Università dell'Aquila (a supporto Regione Abruzzo); Regione Campania; Regione Marche; ASSAM - Regione Marche; Regione Autonoma Valle d'Aosta; Agenzia Regionale di protezione civile - Regione Lazio; Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura - Regione Lazio; ARPA Regione Lombardia; Fondazione Centro Mediterraneo Cambiamenti Climatici (CMCC-Lecce); Fondazione CIMA.

strumentali finalizzate dagli enti meteo alla meteorologia e climatologia. Tale previsione è volta a consentire la messa a sistema delle predette risorse che, in particolare, verrà effettuata tramite la stipula di convenzioni tra gli enti meteo e l'Agenzia o anche, eventualmente, tramite la confluenza delle stesse risorse presso l'Agenzia. Al riguardo si precisa che, per ciò che attiene alle risorse umane, la relativa eventuale confluenza sarà effettuata nei limiti della dotazione organica dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. n. 165/2001 e con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni di provenienza.

Dalla disposizione, di carattere ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con specifico riferimento all'articolo 3 (Rapporti con le Forze Armate) la relazione tecnica precisa che l'attività di trasmissione dei dati meteo-climatici nazionali e globali di cui ha disponibilità l'Agenzia sarà effettuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto saranno utilizzate le modalità già attualmente in uso dalle Forze Armate per la trasmissione dei dati dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia ItaliaMeteo istituita dall'articolo 1, comma 551, della legge bilancio 2018 che ha altresì disposto, al comma 559, specifiche autorizzazioni di spesa per far fronte ai relativi oneri.

Si rammenta che a tal fine il comma 559 della legge bilancio 2018 ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia.

Si rileva che il provvedimento non è corredato di clausola di neutralità finanziaria, ma la relazione tecnica afferma che dall'attuazione dello stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tanto premesso, con riguardo all'assetto organizzativo dell'Agenzia ItaliaMeteo disciplinato dal provvedimento in esame, non si formulano osservazioni considerati i dati e gli elementi di quantificazione dei relativi oneri (relativi alle attività di investimento, al personale, al funzionamento e agli organi) forniti dalla relazione tecnica; tali oneri sono determinati entro i limiti di spesa a tal fine previsti a normativa vigente dall'art. 1, comma 559/2017 (legge bilancio 2018). Peraltro, con riguardo all'esercizio in corso, andrebbe chiarito lo stato di avanzamento delle procedure di assunzione e di effettiva realizzazione delle altre spese previste, al fine di giustificare una previsione complessiva di spesa di 7 milioni già nel 2019. Riguardo ai rimborsi spese per i componenti del comitato tecnico-scientifico, qualora dovesse essere costituito, andrebbe acquisita conferma della possibilità di far fronte agli stessi nell'ambito del limite di spesa annua previsto per spese di funzionamento.

In merito alle funzioni di coordinamento dei vari enti meteo di cui all'Allegato 1, che vengono attribuite a ItaliaMeteo, si evidenzia che l'articolo 5 prevede un'attività di preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli enti meteo finalizzate alla meteorologia e alla climatologia e che l'Agenzia, con l'accordo di tali enti possa procedere alla confluenza di dette risorse presso l'Agenzia stessa ovvero alla stipula di convenzioni per regolare le attività di collaborazione (articolo 5). Al riguardo la relazione tecnica riferisce che la disposizione possiede carattere ordinamentale e che dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La stessa relazione tecnica precisa, inoltre, che, per ciò che attiene alle risorse umane, l'eventuale confluenza sarà effettuata nei limiti della dotazione organica dell'Agenzia con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni di provenienza.

Tanto premesso, appare necessario acquisire un chiarimento in merito alla portata applicativa della disposizione e degli eventuali effetti finanziari discendenti dalla stessa; ciò considerato che la "confluenza delle risorse" (o in via alternativa "la stipula delle convenzioni") è rimessa ad una fase successiva e potrebbe riguardare anche enti meteo non appartenenti al perimetro della a.p. (alcuni di questi già individuati nell'elenco, peraltro non esaustivo, riportato nell'allegato al provvedimento in esame). Nei confronti di questi ultimi soggetti non potrebbe quindi trovare applicazione il meccanismo compensativo di riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, menzionato dalla relazione tecnica, meccanismo in assenza del quale non sarebbe garantita la neutralità finanziaria dell'intera procedura.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati

**Senato: Nota di lettura n. 100**

**Camera: Nota di verifica n. 159**

Camera

Servizio Bilancio dello Stato

bs\_segreteria@camera.it - 066760-2174

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
VQAG132